



Diritto & Fisco



Ok definitivo alla direttiva Ue su reperimento e gestione di beni della criminalità organizzata

Mafie, task force per la confisca

Un ufficio potrà accedere ai dati fiscali e sui titolari effettivi

DI MATTEO RIZZI

Per confiscare i beni alle mafie un apposito ufficio potrà accedere ai dati fiscali e alle informazioni sui titolari effettivi. La confisca potrà essere attuata anche quando la ricchezza risulta ingiustificata o l'accusato nel processo sia latitante o deceduto. È quanto prevede la direttiva che stabilisce norme minime a livello Ue per il reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni di origine criminale approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea venerdì. Gli stati membri avranno 30 mesi di tempo per recepire la direttiva, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale dell'Ue* e sarà applicabile a una vasta gamma di reati, dalla criminalità organizzata al terrorismo, dalla tratta di esseri umani al traffico di stupefacenti, e anche contro le violazioni delle sanzioni dell'Unione europea (in quest'ultimo caso, quando sarà adottata la direttiva sulla dedizione dei reati e delle sezioni Ue).

Secondo Europol, le organizzazioni criminali generano entrate annue di almeno 139 miliardi di euro e nonostante l'esistenza di una serie di normative Ue sul recupero e la confisca dei beni illeciti, nel 2020 il Consiglio aveva espresso la necessità di rafforzare il quadro giuridico in materia. Anche il Parlamento europeo aveva sottolineato l'importanza di norme più rigorose per garantire il recupero efficace dei beni ottenuti illegalmente.

Il punto centrale della direttiva è la creazione di uffici nazionali per il recupero dei beni, volti a facilitare la cooperazione transfrontaliera nelle indagini. Gli uffici avranno il compito di individuare e recuperare beni strumentali, proventi o beni soggetti a congelamento o confisca, oltre a gestire le informazioni e cooperare con gli uffici di altri stati membri e la Procura europea (Eppo). Avranno accesso a banche dati e registri pertinenti, come il registro dei titolari effettivi, registri commerciali, registri anagrafici o registri centralizzati dei conti bancari, nonché dati fiscali o doganali.

Per quanto riguarda il congelamento e la confisca, gli stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire il congelamento dei beni, quando richiesto, al fine di facilitare una possibile confisca.

La direttiva, quindi, amplia il concetto di confisca non limitato ai soli proventi di reato, ma consentendo agli stati di confiscare beni di valore corrispondente ai proventi del reato, incluso il potere di confiscare beni trasferiti a terzi se si sospetta un tentativo di evitare la confisca.

Gli stati membri, inoltre, dovranno adottare misure per la confisca dei beni "ingiustificati". L'azione potrà essere intrapresa se il tribunale nazionale è convinto che tali beni derivino da attività criminali all'in-

terno di un'organizzazione criminale e che queste attività possano portare a un significativo vantaggio economico, sia direttamente che indirettamente. Nella valutazione per determinare se i beni devono essere confiscati, verranno considerate tutte le circostanze del caso, inclusi gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici, come la discrepanza significativa tra il valore dei beni e il reddito legittimo dell'interessato, la mancanza di una fonte lecita plausibile per i beni, e il legame dell'interessato con persone associate a un'organizzazione criminale.

La direttiva introduce anche disposizioni per la confisca in assenza di condanna, limitata ai casi in cui il procedimento penale non possa procedere per circostanze particolari, come malattia o fuga dell'indagato, una misura che ha lo scopo di garantire una risposta efficace alle attività criminali, anche quando il percorso giudiziario tradizionale risulta impraticabile.

Cosa prevede la direttiva

Gli stati membri avranno 30 mesi per recepire la direttiva, che sarà applicabile a una vasta gamma di reati, inclusi la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti

Istituzione di uffici nazionali per il recupero dei beni per facilitare la cooperazione transfrontaliera nelle indagini

Accesso degli uffici a banche dati e registri pertinenti, come registri dei titolari effettivi, commerciali, anagrafici, e dei conti bancari, oltre a dati fiscali e doganali

Confisca dei beni "ingiustificati" derivanti da attività criminali

Introduzione di disposizioni per la confisca in assenza di condanna nei casi in cui il procedimento penale non possa procedere per circostanze particolari

La direttiva introduce anche disposizioni per la confisca in assenza di condanna, limitata ai casi in cui il procedimento penale non possa procedere per circostanze particolari, come malattia o fuga dell'indagato, una misura che ha lo scopo di garantire una risposta efficace alle attività criminali, anche quando il percorso giudiziario tradizionale risulta impraticabile.

La direttiva introduce anche disposizioni per la confisca in assenza di condanna, limitata ai casi in cui il procedimento penale non possa procedere per circostanze particolari, come malattia o fuga dell'indagato, una misura che ha lo scopo di garantire una risposta efficace alle attività criminali, anche quando il percorso giudiziario tradizionale risulta impraticabile.



© Riproduzione riservata

Consorzi di bonifica, tre gli step per riscuotere i contributi: emissione del ruolo, affidamento all'esattore e notifica della cartella di pagamento

Per riscuotere i contributi relativi ai consorzi di bonifica non si può usare l'ingiunzione fiscale, ma occorre emettere il ruolo esecutivo, affidare il carico al soggetto esattore e, successivamente, notificare la cartella di pagamento. È il ragionamento operato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di Puglia con la sentenza n. 1362 del 5/12/2023 depositata il 10/4/2024. I giudici hanno fatto, anzitutto, un riepilogo storico dell'evoluzione normativa in merito ai consorzi di bonifica specificando che "i contributi consortili sono sempre stati riscossi con procedura a mezzo ruolo sin dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, i cui articoli 111, 112 e 113 prevedevano la emissione di ruoli annuali da riscuotere con esattore speciale". Conseguenza logica impone l'inapplicabilità del sistema di riscossione a mezzo ingiunzione fiscale che, tuttavia, essendo stata normativizzata me-

dante il R.D. 639/1910 (successivo al R.D. 368/1904) ha posto il problema di individuare quale fosse la reale legge applicabile, nel tempo, per effetto del principio di successione normativa stessa. Problematica, quest'ultima, superata dal Collegio tributario pugliese dato che non solo la norma sulla istituzione dei contributi di bonifica prevedeva e prevede, espressamente, l'utilizzo del sistema ruoriale (ex dpr 602/1973) e non ingiuntivo (sempre ai sensi del R.D. 639/1910), ma anche la legge regionale applicabile in materia si esprime in linea con la prima normazione del 1904. Infatti, la legge regionale Puglia del 13 marzo 2012 n. 4, prevede all'art 17, co. 4, che "i contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi". Ciò sta a significare che, quanto al

metodo di riscossione, non vi fosse alcun dubbio circa il perimetro applicativo nel territoriale pugliese. La sentenza della Corte di II grado in esame si sofferma anche su un altro aspetto molto particolare della vicenda ovvero se il contributo di bonifica rientrasse o meno nelle cosiddette entrate patrimoniali di Stato "in senso stretto" affinché si potesse giustificare, in estrema ipotesi, l'applicazione del R.D. 639/1910. Ebbene, anche in tale occasione i giudici pugliesi hanno virato per escluderne categoricamente l'applicazione in base ad una logica: "il contributo di bonifica (se pur rientrante nella generale categoria dei tributi) non fa parte delle "imposte", quali l'Irap, l'addizionale regionale dei Tributi locali, tant'è che perfino il nomen è diverso". Da tali presupposti la società contribuente, la quale aveva impugnato con ricorso una ingiunzione fi-

scale emessa da un Concessionario privato della riscossione, si è vista accogliere l'appello dopo che in primo grado non le era stata data ragione. In conclusione, afferma la Corte di II grado di Puglia, i consorzi di bonifica pur essendo enti pubblici economici non rientrano nel novero degli enti locali di cui alle norme successive alla prima del 1904 ed in materia. Da ciò consegue che l'ingiunzione fiscale non possa essere utilizzata per la riscossione dei contributi consortili. Valutazione che si inserisce nel solco di un proprio costituzionale: l'art. 97 della Costituzione che, nell'enunciare i principi di imparzialità e buona amministrazione, suggerisce la via maestra di utilizzo del potere amministrativo ovvero evitando di emanare provvedimenti con strumenti diversi dal modello legale ammesso.

Angelo Lucarella

© Riproduzione riservata